

mehr festgehalten werden, als die konventionsmäßigen Leistungen der Gemeinden kaum als eine äquivalente Gegenleistung gegen die vom Kanton übernommene Straßenbau- und Unterhaltungspflicht aufgefaßt werden können, sondern nur einen Beitrag an die Ausführung des vom Staate übernommenen öffentlichen Werkes repräsentiren. Ebenso wenig wie eine privatrechtliche Bau- und Unterhaltungspflicht des Kantons begründen die Straßenbaukonventionen ein Privileg der Kläger, wonach diese von der Ausübung der Staatshoheit in dem Sinne exempt würden, daß sie mit keinen das konventionsmäßige Maß überschreitenden öffentlich-rechtlichen Straßenunterhaltungslasten jemals belegt werden dürften. Von einem solchen Privileg könnte dann die Rede sein, wenn durch Uebernahme der konventionsmäßigen Leistungen die Gemeinden eine ihnen nach dem damaligen öffentlichen Rechte obliegende öffentlich-rechtliche Last abgelöst, sich von derselben für alle Zukunft losgekauft hätten. Allein dieser Gesichtspunkt trifft nach den eigenen Ausführungen der Kläger, welche ja gerade behaupten, es habe ihnen keine derartige öffentlich-rechtliche Pflicht obgelegen, gewiß nicht zu.

2. Dagegen sind die Ansprüche der Landschaft Schams sowie der Gemeinden Misox, Soazza und Kagis insoweit begründet, als sich dieselben auf die von diesen Korporationen laut Urkunden vom 15. Oktober 1845, 14. Mai 1825, 18. April 1838 und 1. Juni 1857 mit dem Kanton abgeschlossenen Auslösungsverträge stützen. Der Kanton ist verpflichtet, die durch diese Verträge abgelösten Lasten in Bezug auf Rieszuhren und beziehungsweise Holzabgabepflicht entweder fortwährend selbst zu tragen, oder aber die Gemeinden für deren erneute Auferlegung angemessen zu entschädigen. Die rechtlichen Gesichtspunkte sind hier die gleichen wie in den analogen Fällen der Gemeinden Maienfeld und Bizers, so daß auf die gestrige Entscheidung des Bundesgerichtes in Betreff dieser Gemeinden verwiesen werden kann. An derselben ist um so mehr festzuhalten, als der Beklagte selbst eigentlich nicht bestreitet, daß hier in gewisser Richtung Privatrechte der Gemeinden begründet worden seien. Wenn der Beklagte im heutigen Vortrage speziell noch behauptet hat, es seien jedenfalls die Gemeinden der Landschaft Schams zur Klage in dieser

Richtung nicht legitimirt, so beruht diese Einwendung auf einer unrichtigen tatsächlichen Voraussetzung, da neben den einzelnen Gemeinden der Landschaft Schams auch diese selbst klagend aufgetreten ist.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. Die Klagen der Landschaft Schams und der Gemeinden Misox, Soazza und Kagis sind insoweit begründet, als der Beklagte Fiskus verpflichtet wird, die von diesen Korporationen laut Urkunden vom 15. Oktober 1845, 14. Mai 1825 und 18. April 1838 abgelösten Rieszuhr- und beziehungsweise Holzabgabeleistungen entweder fortwährend selbst zu erfüllen oder aber die Gemeinden für deren erneute Auflage angemessen zu entschädigen.

2. Im Uebrigen sind die Klagebegehren dieser Korporationen sowie diejenigen der sämtlichen übrigen Kläger abgewiesen.

85. *Sentenza del 26 dicembre 1885 nella causa Ginella contro lo Stato del Ticino.*

Con memoria 6 giugno 1884 il signor Emilio fu Agostino Ginella, di Stabio, suo domicilio, domanda — sulla scorta degli articoli 27 N° 4, 29 e 31 della legge organico-giudiziaria federale, in relazione all'art. 111 della costituzione federale, — « che lo Stato del cantone Ticino sia condannato a pagargli la somma « di franchi ventimila per risarcimento dei » danni emersi e lucri cessati, procedenti dalla occupazione » ad uso caserma dello stabilimento *Albergo, Caffè e Bagni* » di sua proprietà, posto in Stabio, avvenuta la sera del » 22 ottobre 1876 » (in conseguenza dei luttuosi avvenimenti di quello stesso giorno), « senza constatazione od inventario, non che della scomparsa di oggetti diversi, guasti e » deterioramenti ai locali, dalla sospensione dell'esercizio, » scredito e sviamento della clientela e dalla spesa di affitto » di una casa d'abitazione, ecc. »

Visto l'atto del 21 successivo luglio al cui mezzo il signor avvocato Agostino Soldati, di Neggio, nella sua qualità di procuratore e patrocinatore del signor Ginella, dichiara: di recedere dal « ricorso » di cui sopra, come gravame introdotto all'appoggio dell'art. 29 della legge 27 giugno 1874, mantenendolo soltanto come azione diretta contro lo Stato, in base all'art. 27 N° 4 ed eventualmente anche in base all'art. 31 della legge citata;

Esaminata l'allegazione responsiva del 27 ottobre 1884 con la quale il *Consiglio di Stato* del cantone Ticino, dopo di aver fatto osservare che la istanza proposta in questa sede di giudizio dal signor Ginella formò già l'obbietto di una sentenza 10 novembre 1883 del tribunale distrettuale civile di Mendrisio, che l'accoglieva parzialmente condannando lo Stato al pagamento di franchi 10 000, e di altra, definitiva, 24 aprile 1884 del tribunale cantonale di appello, che la respingeva per converso integralmente, *dichiara* nulladimeno — « di fronte alla diversità di opinione dei tribunali cantonali aditi, alla importanza dell'oggetto ed al grave prece- » dente che è destinato a creare nella giurisprudenza, di » accettare la competenza federale e di rinunciare ad op- » porre la eccezione della cosa giudicata » — e scende quindi a discutere il merito del petitorio per concludere a domandarne in linea principale la completa rejezione, subordinatamente la conferma alla limitata cifra di franchi 500 per l'affitto di una casa d'abitazione durante la chiusura dello stabilimento e, più subordinatamente ancora, l'ammissione per riguardo ai soli danni materiali e realmente constatati.

Premesso che negli ulteriori allegati di replica e duplica entrambe le parti, mantenute integralmente le rispettive conclusioni dianzi riferite, si applicano reciprocamente a dimostrarne la fondatezza, senza più toccare comechessia alla quistione della competenza;

Premesso che sebbene la competenza di questa Corte a conoscere dell'azione Ginella non sia quindi stata da nessuna delle parti contestata ed anzi da quella del convenuto go-

verno esplicitamente riconosciuta, la Corte stessa deve tuttavia, poichè si tratta in argomento di una questione d'ordine pubblico, esaminare *d'ufficio* se ricorrano tutti e singoli gli estremi che la costituzione e le vigenti leggi hanno posti all'esercizio delle conferite attribuzioni di natura civile;

Letti gl'invocati articoli 27 N° 4 e 31 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale e 111 della costituzione federale;

Ritenuto che se non può esservi dubbio intorno a ciò, cadere il concreto caso per se medesimo ed in tesi generale sotto la sanzione dell'articolo 27 N° 4 leg. cit., che è quanto dire dell'articolo 110 N° 4 della costituzione federale, da cui deriva, avvegnachè si tratti manifestamente in esso di una causa civile fra un cantone ed un privato e d'un valore litigioso incontestabilmente superiore al minimo legale dei franchi tremila, — l'articolo stesso non può essere invece interpretato nel senso da diventare applicabile eziandio a quei litigi rispetto ai quali le parti hanno già preventivamente esaurita la seria delle istanze cantonali;

Ritenuto difatti che dagli atti, così come dalle stesse allegazioni delle parti, emerge essere la lite fra Emilio fu Agostino Ginella e lo Stato del cantone Ticino, che ora vien proposta al tribunale federale, già stata ventilata innanzi ai tribunali civili del cantone Ticino e da quella suprema Corte di appello — con definitiva sentenza del 24 aprile 1884 — decisa;

Ritenuto che la giurisdizione del tribunale federale scaturiente dall'art. 110 N° 4 della costituzione federale e conseguentemente dall'art. 27 N° 4 della surrichiamata legge organico-giudiziaria è di carattere esclusivamente sussidiario, da intendersi cioè sanzionata solo pel caso in cui le ordinarie istanze cantonali non siano state peranco dalle parti adite e non abbiano ancora prolato i loro giudizi;

Ritenuto che all'infuori delle attribuzioni conferite al tribunale federale dagli art. 29 e 30 di detta legge organico-giudiziaria allo scopo di ottenere la necessaria omogeneità nell'applicazione delle leggi federali, i giudizi cantonali non

sottostanno nella Confederazione a verun ricorso o appello di natura civile ;

Ritenuto che nell'istruire la giurisdizione meramente sussidiaria di cui dianzi, pei casi previsti dall'art. 27 N° 4 leg. cit., il legislatore non intese già di sottomettere le cause giudicate nei singoli cantoni ad un nuovo sindacato da parte del tribunale federale, ma bensì ed unicamente di guarentire alle parti, che volessero invocarla di preferenza, una istanza neutrale, — motivo per cui il diritto di aver ricorso a tale istanza federale deve riguardarsi come consumato ogni qualvolta le parti abbiano proposto ed esaurito la loro lite davanti ai giudici cantonali ;

Ritenuto che non si ha invece nessun plausibile motivo per ammettere che — oltre alla facoltà della scelta del giudice in discorso — il legislatore abbia voluto consentire alle parti anche il diritto d'insorgere contro la cosa giudicata in sede cantonale e d'invocare sulla medesima un nuovo pronunciato nella Confederazione, recando per tal'guisa uno sfregio manifesto all'ordine giudiziario del rispettivo cantone ;

Ritenuto, oltracciò, che nel caso particolare le parti in lite non adiscono in realtà il tribunale federale come *unica* istanza, locchè saria pur necessario, a termini dell'art. 27 N° 4 cit., per giustificarne la competenza (vedasi in proposito il giudizio 15 novembre 1878 nella causa Rechsteiner, Racc. off. IV, p. 582), — ma si riferiscono anzi alle dichiarazioni da loro vicendevolmente fatte dinanzi ai tribunali cantonali e domandano che questa Corte le prenda in considerazione come altrettante confessioni giudiziali, cosicchè — a loro avviso — di tutta la procedura svoltasi presso le istanze cantonali le sole sentenze dovrebbero tenere in conto di atti non avvenuti ned esistenti ;

Ritenuto pertanto che l'azione promossa davanti al tribunale federale si caratterizza in ultima analisi quale un ricorso di diritto civile a mente degli art. 29 e 30 leg. cit., sotto la qual forma essa è manifestamente irricevibile (v. il precitato giudizio nella causa Rechsteiner) ;

Ritenuto che le medesime considerazioni si attagliano in egual modo anche all'articolo 31 della ripetuta legge organico-giudiziaria a cui l'attore Ginella ha fatto — in relazione con l'art. 111 della costituzione federale — eventuale appello ;

il Tribunale federale
risolve :

Di non entrare in materia sul petitorio inoltrato dal signor Ginella, per difetto di competenza.

